

Circolo Associato dei Metati
FERMI e GILARDELLI
20123 MILANO - via A. De Togni 10
Telef. 86.2377 - 86.2378
Cod. Fisc. 04479010161

N. 40285 di rep. N. 7405 di racc.

VERBALE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno ventuno
maggio alle ore ventuno

21 maggio 1999

in Milano, via Lessona 20,

avanti a me Marco Gilardelli Notaio in Milano e

iscritto al Collegio Notarile di Milano,

è personalmente comparso il signor

DE FAVERI ETTORE nato a Roma il 24 febbraio 1940,

residente a Milano, via Invernizio 3, pensionato,

DEV TRR 40B24 H5011

della cui identità personale io Notaio sono certo,

il quale, dopo aver rinunciato, col mio consenso,

alla assistenza dei testimoni al presente atto,

dichiarando di agire nella propria qualità di

Presidente del Consiglio Direttivo e così Presidente

della Associazione

"QUARTO OGGIARO VIVIBILE"

con sede in Milano, via Lessona 13,

codice fiscale 80202950152

costituita con atto 24/9/1981 n. 7456/682 rep. dr.

Simone (registrato a Milano Pubblici il 13/10/1981

n. 18144 serie I),

REGISTRATO
a Milano - Atti Pubblici
il 4-6-99
n. 21921 Serie/vol. 1A
con L. 252 con
INVIA IL DIRETTORE

richiede me Notario di ricevere il verbale di assemblea straordinaria della società, qui riunita in questo giorno ed a quest'ora, in seguito a regolare convocazione a sensi di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione di un nuovo testo di Statuto che adegui l'associazione alla normativa O.N.L.U., S.

Aderendo alla richiesta lo Notario constatato e dà atto di quanto segue:

Assume la Presidenza, per unanime designazione dei presenti, il Presidente dell'Associazione sovracomparso il quale dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a sensi dell'articolo 15 dello Statuto;

- che sono presenti, con esso Presidente, i consiglieri Alzapiedi Piero, Amico Nicola, Cappellacci Gino, Galletti Valerio, Lopez Pino, Luca Antonio, Sironi Pietro, Zanoni Savina, Zichi Paolo, Bassani Giulio, Belmonte Dino, Falcone Giacomo, Giuralovich Vladimiro, Nonne Gianni, Rignamini Massimo, Cicora Dante, Di Terlizzi Porzia)

nonchè, in proprio o per regolare delega, numero 434 (quattrocentotrentaquattro) soci, del complessivo numero

654 (seicentocinquantaquattro)

soci iscritti alla associazione.

L'assemblea è pertanto regolarmente costituita ed
atta a deliberare.


Il Presidente illustra ai soci l'esigenza di modifi-
care lo Statuto della Associazione, secondo un testo
suggerito dalla competenti Autorità, al fine di
ottenere che l'associazione rientri tra le Organizza-
zioni Non Lucrative di Utilità Sociale ai sensi del-
l'art.10 del D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997.

È presente che le modifiche proposte sono di ordine
formale e non sostanziale e costituiscono unicamente
adeguamento normativo della Statuto alla vigente
legislazione sulle C.N.L.U.S.

Dopo esauriente discussione e prestate dal Presiden-
te tutte le delucidazione del caso, il Presidente dà
lettura di un nuovo testo coordinato di Statuto
Sociale, che sottoscritto dal componente e da me
Notaio, si allega al presente atto sotto "A".

Quindi l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di modificare lo Statuto della associazione così
come proposto dal Presidente;
 - di adottare il nuovo testo coordinato di Statuto
quale letto dal Presidente e allegato;
- 

3) di dare mandato al Presidente per richiedere il riconoscimento della Associazione, con facoltà espressa, ove occorresse, di apportare al presente atto ed allo Statuto ad esso allegato tutte le eventuali modifiche richieste dalle competenti Autorità ai fini del riconoscimento giuridico della Associazione.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

È richiesto
io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto al componente che, previa dispensa espressa a me Notaio per la lettura dell'allegato, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore ventidue.

Consta
il presente di due fogli scritti da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio per quattro facciate e sin qui di questa.

F.to De Faveri Ettore

" Marco Gilardelli

ALLEGATO "A" AL N. 49285/7405 DI REP.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1) E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata

"ASSOCIAZIONE QUARTO OGGIARO VIVIBILE ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"

Al sensi e per gli effetti di cui agli artt.10 e segg. del D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997, l'organizzazione è costituita in conformità del decreto della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato", che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Milano

Via Lessona 13.

Art. 3) L'Associazione ha lo scopo di gestire e valorizzare socialmente, culturalmente e sportivamente l'area contraddistinta nel Catasto Terreni di Milano al foglio 31 con il mappale 41 (quarantuno) per promuovere, attraverso un'utilizzazione partecipata del tempo libero, la crescita democratica e la formazione dei giovani e dei cittadini.

Il tutto senza scopo di lucro e con il libero e volontario aiuto degli associati.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quella sopra indicata ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Al fine di svolgere la propria attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

Art. 4) La durata dell'Associazione e' illimitata.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5) Il patrimonio e' costituito:

- a) dai versamenti degli associati;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- e) dai beni mobili ed immobili che dovessero a qualsiasi titolo divenire di proprieta' dell'associazione.

Art. 6) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio Consuntivo e quello

preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 7) Il numero dei soci e' illimitato.

Art. 8) Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) nome, cognome e residenza;
- b) dichiarazione di attenersi allo statuto dell'Associazione e alle deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione stessa.
- c) le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo.

All'atto dell'ammissione dovra' essere versata la quota di associazione che verra' annualmente stabilita dal Consiglio.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 9) La qualita' di Socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosita' e per indegnita': la morosita' verra' dichiarata dal Consiglio; l'indegnita' verra' sancita dall'assemblea dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10) L'Associazione e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 (quindici) membri eletti tra i Soci dall'assemblea.

I Consiglieri restano in carica per due anni salvo rinuncia o revoca deliberata dall'assemblea, e sono rieleggibili.

Art. 11) Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente e un segretario ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei Soci.

Art. 12) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e comunque almeno una volta al mese.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare con voto consultivo i Soci fondatori.

Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio e' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in caso di assenza di entrambi dal piu' anziano di eta' dei Consiglieri. Delle riunioni del Consiglio verra' redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verra' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13) Il Consiglio:

- = formula i programmi di attivita' sociali;
- = redige i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 31 marzo.

I bilanci devono essere portati a conoscenza del collegio dei revisori almeno trenta giorni prima della presentazione all'assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell'art.10 del D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve

o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

= formula i progetti per l'impiego degli utili di Bilancio da sottoporre all'assemblea;

= nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio puo' avvalersi di Commissioni di Lavoro da esso nominate.

I rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni del Consiglio con il voto consultivo.

Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Art. 14) Il Presidente e, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio nei casi di urgenza puo' esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEE

ART. 15) I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio, almeno una volta all'anno entro il 31 marzo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante affissione presso la Sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art. 20 Codice Civile e dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché a Milano.

Art. 16) L'assemblea delibera sul Bilancio Consuntivo e Preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 17) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento delle quote di associazione purché risultino iscritti da almeno un mese.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l'approvazione dei Bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilita' di Consiglieri.

Art. 18) L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarita' delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 19) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Per le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo occorre, anche in seconda convocazione, la partecipazione della meta' dei Soci iscritti.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 20) La gestione dell'Associazione e' controllata-

ta da una Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei Soci e che restano in carica per due anni, salvo revoca o rinuncia.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei Revisori elegge nel suo seno il Presidente ed un Segretario.

AVANZI DI GESTIONE

Art.21) All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse diretta-

mente connesse.

SCIoglimento

Art. 22) Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'assemblea con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

L'assemblea provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori.

L'eventuale patrimonio o avanzo di gestione sará devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 23) Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro amichevole compositore che giudicherá secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad un arbitrato irrituale.

L'arbitro sará scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo la nomina dell'arbitro sará effettuata dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il loro loco sarà irappellabile.

F.to De Faveri Ettore

" Marco Giardeili

Copia conforme all'originale munito delle presunte

Firme.

Milano, li 4 Maggio 1999



Marco Giardeili